



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA X

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**16 maggio 2017**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 16 del mese di maggio duemiladiciassette, alle ore 15.00, in Torino, P.zza Castello, 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 11 maggio 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:  
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti i Consiglieri: Mauro CARENA - Roberto MONTA' - Carlotta TREVISAN

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 1 “TORINO CITTA'”, Zona 2 “TORINO OVEST”, “Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “RIVAROLO”,

(Omissis)

**OGGETTO: Modifica del “Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a Guardia Giurata Volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca”.**  
**Approvazione**

N. Protocollo: 3400/2017

La **Sindaca**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con il D.P.C.M. 2/12/2001 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 23/02/2001 è stato reso attivo presso le Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 112/98, il conferimento della funzione di riconoscimento delle nomine a guardia particolare giurata dei volontari proposti dalle Associazioni agricole, venatorie e protezionistiche ai sensi dell'art. 27 della Legge 11/02/1992, n. 157 e dell'art. 31 del R.D. 08/10/1931, n. 1604;

Dato atto che in assenza di indicazioni attuative che rendessero omogenee sul territorio nazionale le modalità di trasferimento delle funzioni conferite, in data 12 aprile 2001 si realizzava con la Prefettura di Torino (già titolare della funzione) e con i restanti operatori istituzionali (Questura e Comando Provinciale Carabinieri) una prima intesa finalizzata sia al trasferimento degli archivi che all'individuazione di modalità operative temporanee nell'acquisizione delle previste informative di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93563/2003 del 15 luglio 2003 con la quale si approvava il "Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca";

Dato atto che la Questura di Torino con nota dell'11 aprile 2016 (ns. prot. 45083 dell'11/04/2016) ha comunicato che non espletterà più attività istruttoria né fornirà pareri in merito al possesso dei requisiti soggettivi in capo ai richiedenti il riconoscimento a guardia giurata volontaria secondo quanto concordato nell'incontro del 12 aprile 2001;

Tenuto conto che l'art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 stabilisce in due anni la validità del decreto di riconoscimento delle guardie giurate particolari;

Ritenuto di adeguare ai disposti di legge il procedimento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a guardia giurata volontaria dei volontari proposti dalle associazioni agricole, venatorie e protezionistiche ai sensi dell'art. 27 della Legge 11/02/1992 n. 157 e dell'art. 31 del R.D. 8/10/1931, n. 1604 e di procedere a modificare il "Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca";

Dato atto che una verifica del requisito della buona condotta richiesto per il riconoscimento e/o rinnovo della nomina delle guardie giurate volontarie può essere effettuata presso la Procura della Repubblica e presso il Tribunale di Torino mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale e del certificato per carichi pendenti;

Dato atto che la Legge regionale 18/02/1981, n. 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte" è stata abrogata e sostituita con Legge regionale 29/12/2006 n. 37 e la Legge regionale 04/09/1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è stata abrogata con Legge regionale 04/05/2012, n. 5;

Vista la potestà di regolamentare i procedimenti amministrativi conferiti riconosciuta agli Enti territoriali dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), nonché dallo Statuto di cui la Città Metropolitana di Torino si è dotata con decreto del Sindaco n. 132-15033/2015;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al T.U., nonché le norme di cui all’art. 4 legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della deliberazione, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1. di modificare, per le motivazioni riportate in premessa il “Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della Pesca” approvato in data 15 luglio 2003 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93563/2003 secondo quanto riportato negli allegati “A” (testo modificato) e “B” (testo lineare) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di dare atto che trattandosi di modifica di un Regolamento il presente atto non comporta oneri di spesa.

~ ~ ~ ~ ~

*(Segue l’illustrazione della Consigliera Grippo per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si da come integralmente riportata)*

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Modifica del “Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a Guardia Giurata Volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca”.  
Approvazione**

N. Protocollo: 3400/2017

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 16

Votanti = 16

Favorevoli 16

(Appendino - Avetta - Azzarà - Barrea - Canalis - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - Marocco - Magliano - Merlin - Piazza - Pirro - Ruzzola)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G.Formichella

La Sindaca Metropolitana  
F.to C.Appendino

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE  
GIURIDICA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA  
PER LA SORVEGLIANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA OMEOTERMA  
ED ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

Testo vigente	Nuovo testo
<p><b>Art. 1</b> <b>Finalità e ambito di applicazione</b></p> <p>1. La Provincia di Torino, in armonia con i principi della legge e dello Statuto, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, l'efficacia, la semplificazione, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo.</p> <p>2. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo teso al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 ed in particolare:</p> <p>a) G.G.V. in materia venatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 11/2/1992 n. 157 così come recepito dall'art. 51 della L.R. 4/9/1996 n. 70;</p> <p>b) G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1604 e della L.R. 18/2/1981 n. 7.</p> <p>3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale.</p>	<p><b>Art. 1</b> <b>Finalità e ambito di applicazione</b></p> <p>1. <del>La Provincia di Torino</del> <b>La Città Metropolitana di Torino</b>, in armonia con i principi della legge e dello Statuto, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, l'efficacia, la semplificazione, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo.</p> <p>2. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo teso al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 ed in particolare:</p> <p>a) G.G.V. in materia venatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 11/2/1992 n. 157; <del>così come recepito dall'art. 51 della L.R. 4/9/1996 n. 70;</del></p> <p>b) G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1604 e <b>dell'art. 22 della L.R. 29/12/2006, n. 37.</b> <del>L.R. 18/2/1981 n. 7.</del></p> <p>3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale.</p>
<p><b>Art. 2</b> <b>Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.</b></p> <p>1. La qualifica di G.G.V. in materia venatoria e/o ittica può essere concessa, su richiesta, a coloro che siano in possesso di specifiche attestazioni di idoneità rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Torino e conseguite a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e dei disposti della D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001.</p>	<p><b>Art. 2</b> <b>Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.</b></p> <p>1. La qualifica di G.G.V. in materia venatoria e/o ittica può essere concessa, su richiesta, a coloro che siano in possesso di specifiche attestazioni di idoneità rilasciate <del>dall'Amministrazione Provinciale di Torino</del> <b>dalla Città Metropolitana di Torino o da altre province della Regione Piemonte</b> e conseguite a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e dei disposti della D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001 <b>e della D.G.P. 30/10/2007 n. 1219-751506/2007.</b></p>

<p>2. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve inoltre, anche in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 11 e 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.), possedere i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) avere cittadinanza italiana o essere cittadino U.E. con residenza in Italia;</p> <p>b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L. 08/03/1975 n. 39);</p> <p>c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;</p> <p>d) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per delitti, ovvero per reati che possono avere in qualche modo attinenza con lo svolgimento delle funzioni di G.G.V.;</p> <p>e) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca sportiva nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento;</p> <p>f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. accertata dal Servizio di Medicina Legale della A.S.L.;</p> <p>Il venire meno nel periodo di validità del riconoscimento del possesso di uno dei requisiti suddetti deve essere immediatamente comunicato alla Provincia dall'interessato o dalla Associazione di appartenenza non appena ne abbia avuto conoscenza.</p> <p>3. L'aspirante alla nomina a G.G.V. deve inoltre essere in possesso del requisito di buona condotta secondo l'accezione contenuta nelle norme sopra richiamate.</p> <p><b>Art. 3</b> <b>Modalità per l'attivazione del procedimento</b></p> <p>1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. può essere avanzata dai seguenti</p>	<p>2. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve inoltre, anche in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 11 e 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.), possedere i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) avere cittadinanza italiana o essere cittadino U.E. con residenza in Italia;</p> <p>b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L. 08/03/1975 n. 39);</p> <p>c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;</p> <p>d) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per delitti, ovvero per reati che possono avere in qualche modo attinenza con lo svolgimento delle funzioni di G.G.V.;</p> <p>e) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca sportiva nei <del>cinque</del> <b>due anni</b> precedenti la richiesta di riconoscimento;</p> <p>f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. accertata dal Servizio di Medicina Legale della A.S.L. <b>in corso di validità secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000;</b></p> <p><b>g) essere membro di un'associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale e/o animale presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio della Città Metropolitana di Torino e/o essere membro di un'associazione piscatoria riconosciuta e/o dei comitati di bacino che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio della Città Metropolitana di Torino;</b></p> <p>Il venire meno nel periodo di validità del riconoscimento del possesso di uno dei requisiti suddetti deve essere immediatamente comunicato <del>alla Provincia</del> <b>alla Città Metropolitana di Torino</b> dall'interessato o dalla Associazione di appartenenza non appena ne abbia avuto conoscenza.</p> <p>3. L'aspirante alla nomina a G.G.V. deve inoltre essere in possesso del requisito di buona condotta secondo l'accezione contenuta nelle norme sopra richiamate.</p> <p><b>Art. 3</b> <b>Modalità per l'attivazione del procedimento</b></p> <p>1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. può essere avanzata dai seguenti soggetti:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

soggetti:

a) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia venatoria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92, da una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché da associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

b) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 1604/31 dai Comuni, dai Consorzi e dalle Associazioni di settore, così come identificate con D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001.

2. La richiesta, da presentarsi in carta resa legale dai soggetti che non rientrano in un regime tributario agevolato, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento e deve contenere i dati anagrafici di quest'ultimo.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il proprio stato di famiglia e il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 2, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

b) un certificato di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. rilasciato dal Servizio di Medicina Legale della A.S.L.

a) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia venatoria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92, da una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché da associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

b) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 1604/31 dai Comuni, dai Consorzi e dalle Associazioni di settore, così come identificate con D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001 e **dalla D.G.P. 30/10/2007 n. 1219-751506/2007.**

2. La richiesta, da presentarsi **a cura di una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma g)**, in carta resa legale dai soggetti che non rientrano in un regime tributario agevolato, **deve essere indirizzata alla Città Metropolitana di Torino e sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione richiedente e, dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento e deve contenere i dati anagrafici di quest'ultimo. per presa visione e accettazione, dall'aspirante guardia.**

**La domanda dovrà contenere i dati anagrafici di entrambi i richiedenti e le materie di competenza per le quali si richiede il decreto.**

**Le associazioni di appartenenza devono provvedere a stipulare un'apposita polizza assicurativa infortuni a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi, nonché alla stipula di altra polizza di responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dalle G.G.V. a causa ed in occasione dell'attività svolta.**

3. Alla richiesta devono essere allegati:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione **sottoscritta dall'aspirante guardia, effettuata su moduli predisposti e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido**, attestante il proprio stato di famiglia e il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 2, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

b) un certificato di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. rilasciato dal Servizio di Medicina Legale della A.S.L. **in corso di validità; le Associazioni sono tenute a comunicare al Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana eventuali inidoneità di qualunque natura che limitino l'operatività e l'espletamento del Servizio durante la validità del decreto di nomina.**

**c) n. 2 fotografie formato tessera a capo scoperto, di cui una legalizzata.**

**d) n. 1 marca da bollo da apporre sull'originale del**

4. La richiesta, con allegata la prevista documentazione, deve essere inoltrata alla Provincia tramite i Commissariati o le Stazioni C.C. competenti per territorio sulla residenza o sul domicilio del soggetto proposto, i quali si faranno carico di eventuali comunicazioni utili per l'accertamento del requisito di buona condotta necessario per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

#### **Art. 4**

##### **Irregolarità dell'istanza e incompletezza della documentazione**

1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento applica l'art. 4 del Regolamento approvato con D.C.P. 14/5/1992 n. 289-6470, comunicando al richiedente le cause di irregolarità o incompletezza.

2. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolare e completa.

3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al comma 1, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

#### **Art. 5**

##### **Acquisizione di informazioni**

1. La richiesta ad un organo di altra pubblica Amministrazione che venga chiamato nel corso dell'istruttoria a fornire informazioni dovute per legge o regolamento, determina che il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo occorrente all'acquisizione dell'informativa necessaria, secondo i disposti dell'art. 3 del Regolamento richiamato nel precedente art. 4.

#### **Art. 6**

##### **Riconoscimento della qualifica di G.G.V. e relativa validità temporale**

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha validità di anni cinque dalla data del rilascio, salvo verifica annuale dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere da a) ad e), espletata con le

~~decreto, fatta eccezione per i casi di esenzione.~~

**4. La richiesta sarà completata d'ufficio con l'accertamento del requisito della buona condotta necessario per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. mediante acquisizione delle certificazioni del Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti ovvero con qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea allo scopo.**

~~con allegata la prevista documentazione, deve essere inoltrata alla Provincia tramite i Commissariati o le Stazioni C.C. competenti per territorio sulla residenza o sul domicilio del soggetto proposto, i quali si faranno carico di eventuali comunicazioni utili per l'accertamento del requisito di buona condotta necessario per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.~~

#### **Art. 4**

##### **Irregolarità dell'istanza e incompletezza della documentazione**

1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento applica le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 l'art. 4 del Regolamento approvato con D.C.P. 14/5/1992 n. 289-6470, comunicando al richiedente le cause di irregolarità o incompletezza.

2. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolare e completa.

3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al comma 1, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

#### **Art. 5**

##### **Acquisizione di informazioni**

1. La richiesta ad un organo di altra pubblica Amministrazione che venga chiamato nel corso dell'istruttoria a fornire informazioni dovute per legge o regolamento, determina che il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo occorrente all'acquisizione dell'informativa necessaria, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~i disposti dell'art. 3 del Regolamento richiamato nel precedente art. 4.~~

#### **Art. 6**

##### **Riconoscimento della qualifica di G.G.V. e relativa validità temporale**

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha validità di anni **due** ~~cinque~~ dalla data del rilascio, ~~salvo verifica annuale dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere da a) ad e),~~



modalità stabilite dal successivo art. 7.

2. Alle G.G.V. viene rilasciato a cura della Provincia un documento di riconoscimento, munito di fotografia e dati anagrafici, attestante la qualificazione conseguita. La validità di tale documento è fissata, per effetto del comma precedente, in anni cinque ed è subordinata all'esito della verifica annuale sulla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti nel comma precedente.

3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinnanzi al Sindaco del Comune di residenza. Del verbale di tale giuramento deve essere trasmessa copia al competente Servizio provinciale.

#### **Art. 7**

##### **Verifica della sussistenza del requisito della buona condotta**

1. La verifica annua della sussistenza dei requisiti per la conferma della nomina a G.G.V., demandata al responsabile del procedimento, viene effettuata

~~espletata con le modalità stabilite dal successivo art. 7. come previsto dall'art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).~~

~~2. Alle G.G.V. viene rilasciato a cura della Provincia un documento di riconoscimento, munito di fotografia e dati anagrafici, attestante la qualificazione conseguita. La validità di tale documento è fissata, per effetto del comma precedente, in anni cinque ed è subordinata all'esito della verifica annuale sulla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti nel comma precedente.~~

#### **2. Registro delle G.G.V.**

**E' istituito il registro su supporto informatico delle G.G.V. della Città Metropolitana di Torino formato e gestito dal Servizio Tutela Fauna e Flora, contenente tutte le informazioni necessarie e indispensabili per la funzionalità del coordinamento. Alle G.G.V. viene rilasciato a cura della Città Metropolitana di Torino un documento di riconoscimento, munito di fotografia e numero di iscrizione all'elenco del registro informatico della Città Metropolitana di Torino, attestante la qualificazione conseguita, l'Associazione di appartenenza e le materie di competenza. La validità di tale documento è fissata in anni sei ed è subordinata al permanere dello stato giuridico di G.G.V. Il tesserino è di proprietà della Città Metropolitana di Torino e dovrà essere tenuto sempre in buono stato di conservazione, nonché restituito ove richiesto dai competenti Uffici e/o alla scadenza del medesimo. In caso di smarrimento deve essere presentata denuncia all'autorità competente e la Città Metropolitana provvederà alla emissione di un duplicato ove ne ricorrano i presupposti.**

**La sospensione, la revoca o la scadenza del decreto di nomina a guardia volontaria comporta l'obbligo della tempestiva riconsegna, da parte del titolare, del tesserino identificativo alla Città Metropolitana.**

**3. Successivamente al rilascio del decreto di prima nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinnanzi al Sindaco del Comune di residenza. Del verbale di tale giuramento deve essere trasmessa copia al competente Servizio provinciale della Città Metropolitana di Torino.**

#### **Art. 7**

##### **Verifica della sussistenza del requisito della buona condotta**

1. La verifica ~~annua~~ della sussistenza dei requisiti per la conferma della nomina a G.G.V., demandata al responsabile del procedimento, viene effettuata sulla

<p>sulla base delle segnalazioni eventualmente inoltrate dagli interessati o dalle associazioni di appartenenza, a norma dell'art. 2, comma 2, lettere da a) ad e) e sul riaccertamento del requisito di buona condotta. A tal fine viene trasmesso alla Questura di Torino, con un anticipo minimo di 45 giorni rispetto alla scadenza annuale delle singole qualifiche, l'elenco dei soggetti da sottoporre ad accertamento per eventuali informative di sua spettanza.</p>	<p>base delle segnalazioni eventualmente inoltrate dagli interessati, o dalle associazioni di appartenenza, a norma dell'art. 2, comma 2, lettere da a) ad e) e sull'<b>accertamento</b> del requisito di buona condotta <b>mediante acquisizione dei certificati rilasciati dal Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti, ovvero con altra documentazione ritenuta idonea.</b>  <del>A tal fine viene trasmesso alla Questura di Torino, con un anticipo minimo di 45 giorni rispetto alla scadenza annuale delle singole qualifiche, l'elenco dei soggetti da sottoporre ad accertamento per eventuali informative di sua spettanza</del></p>
<p>2. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione nominativa delle G.G.V. in scadenza di cui al precedente comma senza che siano pervenuti dalla Questura alla Provincia eventuali segnalazioni ostative al rinnovo della qualificazione si configura l'ipotesi del silenzio assenso e, in mancanza di altri fattori ostativi viene formalizzata la conferma della nomina. Qualora invece venga accertata la perdita temporanea o permanente di almeno uno dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del riconoscimento è disposta la sospensione o revoca della qualifica di G.G.V. ai sensi del successivo art. 8.</p>	<p><del>2. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione nominativa delle G.G.V. in scadenza di cui al precedente comma senza che siano pervenuti dalla Questura alla Provincia eventuali segnalazioni ostative al rinnovo della qualificazione si configura l'ipotesi del silenzio assenso e, in mancanza di altri fattori ostativi viene formalizzata la conferma della nomina.</del></p> <p>2. Qualora <del>invece</del> <b>nel corso del biennio</b> venga accertata la perdita temporanea o permanente di almeno uno dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del riconoscimento è disposta la sospensione o revoca della qualifica di G.G.V. ai sensi del successivo art. 8.</p>
<p>3. La Provincia si riserva, comunque e in ogni tempo, qualora ne rilevi la necessità, ogni forma di accertamento sui comportamenti, dotati o meno di rilievo penale, che consentono di valutare il requisito di buona condotta delle G.G.V.</p>	<p>3. <del>La Provincia</del> <b>La Città Metropolitana di Torino</b> si riserva, comunque e in ogni tempo, qualora ne rilevi la necessità, ogni forma di accertamento sui comportamenti, dotati o meno di rilievo penale, che consentano di valutare il requisito di buona condotta delle G.G.V.</p>
<p><b>Art. 8</b>  <b>Sospensione o revoca del riconoscimento della qualifica</b></p>	<p><b>Art. 8</b>  <b>Sospensione o revoca del riconoscimento della qualifica</b></p>
<p>1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.  2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica stessa.  3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento della nomina. In tal caso a carico del soggetto sono attivati i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.  4. Il competente Servizio provinciale qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V. durante l'espletamento dei propri compiti, deve effettuare</p>	<p>1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.  2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica stessa.  3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento della nomina. In tal caso a carico del soggetto sono attivati i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.  4. Il competente Servizio <del>provinciale</del> <b>della Città Metropolitana</b> qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V. durante l'espletamento dei propri</p>

gli opportuni accertamenti e, dopo aver sentito l'interessato, può, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità dell'abuso commesso, disporre:

- a) la sospensione della qualifica di G.G.V. per un periodo fino ad un anno;
- b) la revoca immediata della qualifica.

5. La revoca del riconoscimento è altresì disposta dalla Provincia su richiesta dell'Associazione proponente o su dimissione volontaria della G.G.V.

In entrambi i casi l'interessato non può ottenere un nuovo riconoscimento prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione del provvedimento di revoca.

#### **Art. 9**

##### **Rinnovo**

La domanda di rinnovo quinquennale del riconoscimento della qualificazione giuridica a G.G.V. deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza con le stesse modalità previste all'art. 3 del presente Regolamento.

compiti, deve effettuare gli opportuni accertamenti e, dopo aver sentito l'interessato, può, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità dell'abuso commesso, disporre:

- a) la sospensione della qualifica di G.G.V. per un periodo fino ad un anno;
- b) la revoca immediata della qualifica.

5. La revoca del riconoscimento è altresì disposta dalla ~~Provincia~~ **Città Metropolitana di Torino** su richiesta dell'Associazione proponente o su dimissione volontaria della G.G.V.

In entrambi i casi l'interessato non può ottenere un nuovo riconoscimento prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione del provvedimento di revoca e **la nuova richiesta di riconoscimento dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 3 .**

#### **Art. 9**

##### **Rinnovo**

~~La domanda di rinnovo quinquennale del riconoscimento della qualificazione giuridica a G.G.V. deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza con le stesse modalità previste all'art. 3 del presente Regolamento.~~

**Il rinnovo biennale del riconoscimento della qualificazione giuridica a G.G.V. è effettuata dalla Città Metropolitana di Torino mediante nuovo decreto di nomina, previa istanza da parte dell'Associazione, completa degli allegati di cui all'art. 3 punto 3 lett. a) e lett. d) del presente Regolamento .**

**Per ottenere il rinnovo, la G.G.V. deve aver effettuato almeno 150 ore di servizio effettivo nel biennio di validità del decreto in scadenza, nei termini previsti dal "Regolamento per il coordinamento dell'attività delle Guardie Giurate Volontarie delle Associazioni Piscatorie, Venatorie, di Protezione ambientale e di Organizzazioni professionali agricole" di cui alla D.C.P. n. 283-64388 del 17/03/2009 art. 5.**

**Decorsi sei anni dal primo rilascio del decreto, dovrà essere riconsegnato alla Città Metropolitana di Torino il documento identificativo, come previsto all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.**

**Decorsi sei anni dal primo rilascio del decreto, per rinnovare la qualifica di G.G.V. l'Associazione dovrà presentare una nuova istanza secondo la medesima procedura prevista per il primo rilascio.**

<p><b>Art. 10</b> <b>Norma di rinvio</b> Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento.</p> <p><b>Art. 11</b> <b>Entrata in vigore</b> Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.</p>	<p><b>Art. 10</b> <b>Disposizioni finali</b> La Città Metropolitana di Torino è esonerata, nei confronti delle G.G.V. e delle Associazioni di appartenenza da ogni altro e qualsiasi obbligo, onere o responsabilità che non sia espressamente richiamato nel presente Regolamento o previsto dalla normativa vigente. Le funzioni svolte dalle G.G.V. non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione, e per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente regolamento, la qualifica di G.G.V. non presuppone, non si qualifica e non costituisce a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con la Città Metropolitana di Torino. Le Associazioni di appartenenza delle G.G.V. sono responsabili degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".</p> <p><b>Art. 11</b> <b>Norma transitoria</b> Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutti i decreti di riconoscimento a G.G.V., anche quelli in corso di validità, vengono uniformati ai termini temporali di validità previsti dall'art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dovranno essere quindi rinnovati secondo le nuove modalità.</p> <p><b>Art. 12</b> <b>Norma di rinvio, abrogazione e entrata in vigore</b> a) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento; b) Il precedente regolamento per il rilascio e il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca di cui alla D.G.P. n. 294-93563 del 15/7/2003 è abrogato; c) il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE  
GIURIDICA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA  
PER LA SORVEGLIANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA  
OMEOTERMA ED ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

**Art. 1**

**Finalità e ambito di applicazione**

1. La Città Metropolitana di Torino, in armonia con i principi della legge e dello Statuto, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, l'efficacia, la semplificazione, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo.
2. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo teso al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 ed in particolare:
  - a) G.G.V. in materia venatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 11/2/1992 n. 157;
  - b) G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1604 e dell'art. 22 della L.R. 29/12/2006, n. 37.
3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

**Art. 2**

**Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.**

1. La qualifica di G.G.V. in materia venatoria e/o ittica può essere concessa, su richiesta, a coloro che siano in possesso di specifiche attestazioni di idoneità rilasciate dalla Città Metropolitana di Torino o da altre province della Regione Piemonte e conseguite a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e dei disposti della D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001 e della D.G.P. 30/10/2007 n. 1219-751506/2007.
2. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve inoltre, anche in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 11 e 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.), possedere i seguenti ulteriori requisiti:
  - a) avere cittadinanza italiana o essere cittadino U.E. con residenza in Italia;
  - b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L. 08/03/1975 n. 39);
  - c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
  - d) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per delitti, ovvero per reati che possono avere in qualche modo attinenza con lo svolgimento delle funzioni di G.G.V.;

- e) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca sportiva nei due anni precedenti la richiesta di riconoscimento;
- f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. accertata dal Servizio di Medicina Legale dell'ASL in corso di validità secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000;
- g) essere membro di un'Associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale e/o animale presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio della Città Metropolitana di Torino e/o essere membro di un'Associazione piscatoria riconosciuta e/o dei comitati di bacino che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio della Città Metropolitana di Torino;

Il venire meno nel periodo di validità del riconoscimento del possesso di uno dei requisiti suddetti deve essere immediatamente comunicato alla Città Metropolitana di Torino dall'interessato o dalla Associazione di appartenenza non appena ne abbia avuto conoscenza.

- 3. L'aspirante alla nomina a G.G.V. deve inoltre essere in possesso del requisito di buona condotta secondo l'accezione contenuta nelle norme sopra richiamate.

### **Art. 3**

#### **Modalità per l'attivazione del procedimento**

- 1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. può essere avanzata dai seguenti soggetti:
  - a) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia venatoria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92, da una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché da associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
  - b) nel caso di qualifica di G.G.V. in materia ittica, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 1604/31 dai Comuni, dai Consorzi e dalle Associazioni di settore, così come identificate con D.G.P. 3/7/2001 n. 709-148562/2001 e dalla D.G.P. 30/10/2007 n. 1219-751506/2007.
- 2. La richiesta, da presentarsi a cura di una delle Associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma g), in carta resa legale dai soggetti che non rientrano in un regime tributario agevolato, deve essere indirizzata alla Città Metropolitana di Torino e sottoscritta dal rappresentante dell'Associazione richiedente e, per presa visione e accettazione, dall'aspirante guardia.

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici di entrambi i richiedenti e le materie di competenza per le quali si richiede il decreto.

Le Associazioni di appartenenza devono provvedere a stipulare un'apposita polizza assicurativa infortuni a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi, nonché alla stipula di altra polizza di responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dalle G.G.V. a causa ed in occasione dell'attività svolta.
- 3. Alla richiesta devono essere allegati:
  - a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'aspirante guardia, effettuata su moduli predisposti e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, attestante il proprio stato di famiglia e il possesso dei requisiti di cui

alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 2, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

- b) un certificato di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V. rilasciato dal Servizio di Medicina Legale dell'ASL in corso di validità; le Associazioni sono tenute a comunicare al Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana eventuali inidoneità di qualunque natura che limitino l'operatività e l'espletamento del Servizio durante la validità del decreto di nomina.
  - c) n. 2 fotografie formato tessera a capo scoperto, di cui una legalizzata.
  - d) n. 1 marca da bollo da apporre sull'originale del decreto, fatta eccezione per i casi di esenzione.
4. La richiesta sarà completata d'ufficio con l'accertamento del requisito della buona condotta necessario per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. mediante acquisizione delle certificazioni del Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti ovvero con qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea allo scopo.

#### **Art. 4**

##### **Irregolarità dell'istanza e incompletezza della documentazione**

1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento applica le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando al richiedente le cause di irregolarità o incompletezza.
2. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolare e completa.
3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al comma 1, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

#### **Art. 5**

##### **Acquisizione di informazioni**

1. La richiesta ad un organo di altra pubblica Amministrazione che venga chiamato nel corso dell'istruttoria a fornire informazioni dovute per legge o regolamento, determina che il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo occorrente all'acquisizione dell'informativa necessaria, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 6**

##### **Riconoscimento della qualifica di G.G.V. e relativa validità temporale**

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha validità di anni due dalla data del rilascio, come previsto dall'art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
2. Registro delle G.G.V.  
E' istituito il registro su supporto informatico delle G.G.V. della Città Metropolitana di Torino formato e gestito dal Servizio Tutela Fauna e Flora, contenente tutte le informazioni necessarie e indispensabili per la funzionalità del coordinamento. Alle G.G.V. viene rilasciato a cura della Città Metropolitana di Torino un documento di riconoscimento, munito di fotografia e numero di iscrizione all'elenco del registro

informatico della Città Metropolitana di Torino, attestante la qualificazione conseguita, l'Associazione di appartenenza e le materie di competenza. La validità di tale documento è fissata in anni sei ed è subordinata al permanere dello stato giuridico di G.G.V. Il tesserino è di proprietà della Città Metropolitana di Torino e dovrà essere tenuto sempre in buono stato di conservazione, nonché restituito ove richiesto dai competenti Uffici e/o alla scadenza del medesimo. In caso di smarrimento deve essere presentata denuncia all'autorità competente e la Città Metropolitana provvederà alla emissione di un duplicato ove ne ricorrano i presupposti.

La sospensione, la revoca o la scadenza del decreto di nomina a guardia volontaria comporta l'obbligo della tempestiva riconsegna, da parte del titolare, del tesserino identificativo alla Città Metropolitana.

3. Successivamente al rilascio del decreto di prima nomina, la G.G.V. deve prestare giuramento dinnanzi al Sindaco del Comune di residenza. Del verbale di tale giuramento deve essere trasmessa copia al competente Servizio della Città Metropolitana di Torino.

## **Art. 7**

### **Verifica della sussistenza del requisito della buona condotta**

1. La verifica della sussistenza dei requisiti per la conferma della nomina a G.G.V., demandata al responsabile del procedimento, viene effettuata sulla base delle segnalazioni eventualmente inoltrate dagli interessati, o dalle Associazioni di appartenenza, a norma dell'art. 2, comma 2, lettere da a) ad e) e sull'accertamento del requisito di buona condotta mediante acquisizione dei certificati rilasciati dal Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti, ovvero con altra documentazione ritenuta idonea.
2. Qualora nel corso del biennio venga accertata la perdita temporanea o permanente di almeno uno dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del riconoscimento è disposta la sospensione o revoca della qualifica di G.G.V. ai sensi del successivo art. 8.
3. La Città Metropolitana di Torino si riserva, comunque e in ogni tempo, qualora ne rilevi la necessità, ogni forma di accertamento sui comportamenti, dotati o meno di rilievo penale, che consentano di valutare il requisito di buona condotta delle G.G.V.

## **Art. 8**

### **Sospensione o revoca del riconoscimento della qualifica**

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica stessa.
3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento della nomina. In tal caso a carico del soggetto sono attivati i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
4. Il competente Servizio della Città Metropolitana qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V. durante l'espletamento dei propri compiti, deve effettuare gli opportuni accertamenti e, dopo aver sentito



l'interessato, può, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità dell'abuso commesso, disporre:

- a) la sospensione della qualifica di G.G.V. per un periodo fino ad un anno;
- b) la revoca immediata della qualifica.

5. La revoca del riconoscimento è altresì disposta dalla Città Metropolitana di Torino su richiesta dell'Associazione proponente o su dimissione volontaria della G.G.V.

In entrambi i casi l'interessato non può ottenere un nuovo riconoscimento prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione del provvedimento di revoca e la nuova richiesta di riconoscimento dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 3 .

## **Art. 9**

### **Rinnovo**

Il rinnovo biennale del riconoscimento della qualificazione giuridica a G.G.V. è effettuato dalla Città Metropolitana di Torino mediante nuovo decreto di nomina, previa istanza da parte dell'Associazione, completa degli allegati di cui all'art. 3 punto 3 lett. a) e lett. d) del presente Regolamento.

Per ottenere il rinnovo, la G.G.V. deve aver effettuato almeno 150 ore di servizio effettivo nel biennio di validità del decreto in scadenza, nei termini previsti dal "Regolamento per il coordinamento dell'attività delle Guardie Giurate Volontarie delle Associazioni Piscatorie, Venatorie, di Protezione ambientale e di Organizzazioni professionali agricole" di cui alla D.C.P. n. 283-64388 del 17/03/2009 art. 5.

Decorsi sei anni dal primo rilascio del decreto, dovrà essere riconsegnato alla Città Metropolitana di Torino il documento identificativo, come previsto all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

Decorsi sei anni dal primo rilascio del decreto, per rinnovare la qualifica di G.G.V. l'Associazione dovrà presentare una nuova istanza secondo la medesima procedura prevista per il primo rilascio.

## **Art. 10**

### **Disposizioni finali**

La Città Metropolitana di Torino è esonerata, nei confronti delle G.G.V. e delle Associazioni di appartenenza da ogni altro e qualsiasi obbligo, onere o responsabilità che non sia espressamente richiamato nel presente Regolamento o previsto dalla normativa vigente. Le funzioni svolte dalle G.G.V. non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione, e per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente regolamento, la qualifica di G.G.V. non presuppone, non si qualifica e non costituisce a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con la Città Metropolitana di Torino.

Le Associazioni di appartenenza delle G.G.V. sono responsabili degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

## **Art. 11**

### **Norma transitoria**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutti i decreti di riconoscimento a G.G.V., anche quelli in corso di validità, vengono uniformati ai termini temporali di validità

previsti dall'art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dovranno essere quindi rinnovati secondo le nuove modalità.

## **Art. 12**

### **Norma di rinvio, abrogazione e entrata in vigore**

- a) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- b) Il precedente regolamento per il rilascio e il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca di cui alla D.G.P. n. 294-93563 del 15/7/2003 è abrogato;
- c) il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.